

IFOM – STATUTO

Art. 1 - Costituzione

Su iniziativa della "Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro", nel frattempo fusa per incorporazione nella "Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro", che ne è il Fondatore, è costituita una fondazione denominata

"IFOM - Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS" in breve "IFOM ETS"

disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

La Fondazione non ha finalità di lucro e le sue finalità si esplicano in ambito nazionale ed internazionale.

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione condivide con il suo Fondatore l'impegno per lo studio, la ricerca e la lotta di ogni malattia oncologica.

Art. 2 – Scopi e Attività della Fondazione

2.1 La Fondazione persegue i propri scopi esercitando in via esclusiva o principale attività di interesse generale nei settori di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017: lettera h (ricerca scientifica di particolare interesse sociale); lettera d (attività culturali con finalità educative); lettera g (formazione universitaria e post – universitaria); lettera i (attività culturale ed editoriale di promozione della ricerca).

2.2 In particolare, la Fondazione ha lo scopo di svolgere e promuovere ricerca scientifica e formazione nel campo della Oncologia Molecolare e delle discipline connesse, attraverso un approccio interdisciplinare, anche mediante l'apporto coordinato degli enti e delle istituzioni ad essa aderenti, ovvero mediante accordi con enti esterni.

2.3 La Fondazione si propone di collaborare con Istituti scientifici, Università, Enti pubblici o privati, sia in ambito nazionale che internazionale, per la formulazione, la valutazione e la realizzazione dei suoi progetti di ricerca.

Art. 3 – Attività Strumentale

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare atti, contratti e convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque, dalla medesima posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di consorzi e società anche di capitali, nonché partecipare a enti del medesimo tipo;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, anche del personale docente delle scuole, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, ed ogni iniziativa idonea a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, ed il pubblico;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa vigente, e della diffusione a mezzo world wide web;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi comprese le attività diverse, nelle modalità di cui all'articolo 6, D.Lgs. 117/17, individuate dal Comitato Direttivo.

Art. 4 Sede

4.1 La Fondazione ha sede in Milano.

4.2 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Comitato Direttivo, il quale, nei trenta giorni successivi, deve depositare il verbale della delibera di trasferimento presso il Registro competente.

Art. 5 - Scioglimento

5.1 La Fondazione si estingue quando ricorrono le cause di estinzione previste dalla legge oppure previa approvazione scritta del Fondatore, a seguito di delibera del Comitato Direttivo assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri.

5.2 In attuazione della delibera di estinzione, il Comitato Direttivo nomina il Liquidatore che può essere scelto anche tra i membri uscenti del Comitato Direttivo.

5.3 A conclusione della liquidazione, i beni residui sono devoluti ad altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti in Italia nel settore della ricerca oncologica individuate dal Comitato Direttivo in sede di delibera di liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge ovvero se la Fondazione sarà iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, i beni residui saranno devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Comitato Direttivo in sede di delibera di liquidazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale. I beni immobili residuati dalla liquidazione e che siano stati conferiti a titolo gratuito alla Fondazione da parte del Fondatore torneranno in proprietà di quest'ultimo, sulla base del presupposto che il medesimo ente persegue finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Art. 6 – Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai conferimenti in denaro o in beni mobili od immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- c) dai beni mobili ed immobili che pervengano da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Pubblici Territoriali o da altri Enti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- e) dalle somme delle rendite non utilizzate che con delibera del Comitato Direttivo possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- f) dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Comitato Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- g) dall'avanzo di gestione dell'esercizio;
- h) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

6.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali lasciti, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale.

Art. 7 – Risorse

7.1 Il Fondatore si impegna ad erogare annualmente alla Fondazione, sia in conto esercizio sia in conto patrimonio, sulla base di un accordo quadro quinquennale periodicamente stipulato,

risorse economiche coerenti alla attuazione della programmazione scientifica e di gestione approvata dal Comitato Direttivo e dal Fondatore.

Inoltre, le risorse della Fondazione sono costituite:

- a) da contributi pubblici e privati;
- b) dai proventi, ricavi, entrate delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- c) da eventuali donazioni o lasciti testamentari;
- d) da altri contributi del Fondatore non destinati a patrimonio;
- e) dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse.

7.2 Le rendite e i fondi della Fondazione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.

7.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, dipendenti e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali ai sensi e nelle modalità di cui all'art 8, comma 2 del D.Lgs 117/17.

Art. 8 – Organi della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Comitato Direttivo;
- il Direttore Scientifico;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di controllo.;
- il Revisore Legale, ove nominato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/17.

Art. 9 – Il Presidente e il Vice Presidente

9.1 Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono designati dal Fondatore, restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla propria nomina e possono essere rinnovati per altri due mandati consecutivi.

9.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

9.3 Il Presidente convoca e presiede il Comitato Direttivo, sovrintende alla gestione nonché all'organizzazione della Fondazione, cura i rapporti con il Fondatore e relaziona almeno annualmente sulle attività della Fondazione.

9.4 Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.3 In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente a tutti gli effetti, siano essi derivanti da legge, da Statuto o da deliberazioni degli organi della Fondazione.

Al Presidente e al Vice Presidente è riconosciuto un compenso che tenga conto dell'impegno per la carica nei limiti di cui all'art. 8, c.3, del D.Lgs 117/2017, determinato dal Comitato Direttivo sentito il Fondatore.

Art. 10 – Il Comitato Direttivo

10.1 Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore Scientifico e dal Direttore Generale della Fondazione, cui si aggiungono due membri di cui al successivo articolo 10.2. E' membro del Comitato Direttivo, con diritto di voto, il Presidente del Fondatore.

10.2 Il Comitato Direttivo coopta al proprio interno due membri scelti tra personalità di elevata professionalità nell'ambito scientifico, economico e sociale. Detti membri restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla propria nomina e possono essere rinnovati per altri due mandati consecutivi.

Ai Consiglieri cooptati è riconosciuto un compenso che tenga conto dell'impegno per la carica nei limiti di cui all'art. 8, c.3, del D.Lgs 117/2017, determinato dal Comitato Direttivo sentito il Fondatore.

Qualora i consiglieri cooptati, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio, possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

10.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o entrambi i Consiglieri cooptati, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione. Il componente così nominato resta in carica sino alla fine del mandato del consigliere che ha sostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare il Presidente o il Vice Presidente gli stessi saranno nominati dal Fondatore. Il Presidente e il Vice Presidente così nominati rimangono in carica sino alla fine del mandato del Presidente o Vice Presidente sostituiti.

10.4 Per la nomina dei membri del Comitato Direttivo si applica l'art. 2382 del Codice Civile, ai sensi dell'art. 26 8° comma del D.Lgs 117/17.

Art. 11 – Poteri e funzioni del Comitato Direttivo

11.1 Al Comitato Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione della cui autonomia scientifica ed operativa è garante. Il Consiglio può anche delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Direttore Scientifico o al Direttore Generale; può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti e costituire al suo interno comitati con funzioni esecutive, propositive o consultive.

11.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità al presente Statuto è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza saranno depositate presso i registri competenti.

11.3 Il Comitato Direttivo provvede a:

- a) definire e approvare il documento di programmazione pluriennale di gestione della Fondazione, su proposta del Direttore Generale sentito il Direttore Scientifico, di cui monitora periodicamente le modalità di attuazione;
- b) approvare il documento di programmazione pluriennale scientifica e la conseguente programmazione economica di realizzazione, proposti dal Direttore Scientifico, di cui monitora periodicamente le modalità di attuazione;
- c) approvare il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria e il bilancio sociale;
- d) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- e) deliberare la costituzione e/o la partecipazione a consorzi e società;
- f) deliberare le modifiche allo Statuto, sentito il Fondatore;
- g) previa approvazione scritta del Fondatore, deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto e delle normative vigenti;
- h) curare la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo
- i) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Art. 12 – Riunioni del Comitato Direttivo

12.1 Il Comitato Direttivo è presieduto e convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

12.2 Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente la riunione deve essere aggiornata.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione della delibera di scioglimento della Fondazione che deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri ai sensi dell'articolo 5. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

12.3 Le riunioni del Comitato Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

12.4 Le adunanze del Comitato Direttivo sono comunque valide – anche se non convocate – quando intervengano, anche per tele/video conferenza, tutti i Consiglieri in carica.

Art. 13 – Il Direttore Scientifico

13.1 Il Direttore Scientifico è nominato dal Fondatore sentito il Presidente della Fondazione, il Presidente del Comitato Scientifico Internazionale (v. art. 13.3) e il Direttore Scientifico uscente, resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla propria nomina e può essere rinnovato per altri due mandati consecutivi.

13.2 Nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Comitato Direttivo e relativamente ai poteri attribuitigli, il Direttore Scientifico è il responsabile delle attività scientifica e di ricerca della Fondazione nonché della loro attuazione.

13.3 Il Direttore Scientifico si avvale della collaborazione del Comitato Scientifico Internazionale – Scientific Advisory Board, composto da scienziati esperti nelle materie d'interesse della Fondazione, il quale periodicamente esprime pareri e valutazioni sull'attività scientifica della Fondazione. Il Presidente del Comitato Scientifico Internazionale è nominato dal Comitato

Direttivo, su proposta del Direttore Scientifico; egli nomina i membri del Comitato Scientifico Internazionale e determina le modalità di funzionamento del Comitato medesimo.

13.4 Il Direttore Scientifico relaziona annualmente il Fondatore circa le attività della Fondazione e riporta al Fondatore medesimo le valutazioni formulate dal Comitato Scientifico Internazionale.

In particolare, il Direttore Scientifico:

- a) predispone i piani di programmazione scientifica pluriennali da sottoporre al Comitato Direttivo tenuto conto degli stanziamenti approvati dal Comitato Direttivo;
- b) individua ed organizza le aree di attività scientifica della Fondazione e organizza e dirige le attività di ricerca della Fondazione; cura gli aspetti esecutivi dei progetti;
- c) delega ai coordinatori scientifici compiti specifici relativi alle esigenze organizzative e funzionali di singoli progetti od aree di attività;
- d) propone al Comitato Direttivo l'assunzione ed il licenziamento del personale scientifico della Fondazione;
- e) mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività scientifica della Fondazione;
- f) firma la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti di propria competenza.

Art. 14 – Il Direttore Generale

14.1 Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Fondatore, resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla propria nomina e può essere rinnovato per altri due mandati consecutivi.

14.2 Il Direttore Generale ha il compito di garantire – nel rispetto del vincolo di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale - il supporto amministrativo, logistico e finanziario all'attività scientifica della Fondazione, così come definita nel piano scientifico approvato dal Comitato Direttivo.

14.3 Nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Comitato Direttivo e relativamente ai poteri attribuitigli, il Direttore Generale è responsabile del buon andamento gestionale ed amministrativo della Fondazione. Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, anche di intesa con il Direttore Scientifico;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, agli atti del Presidente, ovvero del Comitato Direttivo;

- c) sovrintende alla gestione di tutto il personale e propone al Comitato Direttivo l'assunzione ed il licenziamento del personale dell'area amministrativa e di supporto, sentito il Direttore Scientifico;
- d) sovrintende all'eventuale acquisto, dismissione e locazione delle strutture, degli impianti e degli immobili deliberati dal Comitato Direttivo, sentito il Direttore Scientifico;
- e) propone il bilancio preventivo e quello consuntivo al Comitato Direttivo per l'approvazione;
- f) firma la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti di propria competenza.

Art. 15 – L'Organo di Controllo

15.1 Il Fondatore nomina un Organo di Controllo composto da tre membri, più due supplenti, scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile, di cui uno assumerà la carica di Presidente. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

15.2 L'Organo di Controllo dura in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, e può essere riconfermato per un solo mandato consecutivo.

15.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale sia conforme alle disposizioni di legge. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.4 L'Organo di Controllo non può ricoprire alcuna carica o svolgere alcun incarico nell'ambito della Fondazione. Esso partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo. In caso di impedimento o cessazione di un membro, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla nomina da parte del Fondatore dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'Organo. I membri così nominati restano in carica sino alla fine del mandato degli altri membri.

Ai membri dell'Organo di Controllo è riconosciuto un compenso che tenga conto dell'impegno per la carica nei limiti di cui all'art. 8, c.3, del D.Lgs 117/2017, determinato dal Comitato Direttivo su proposta dal Fondatore.

Art. 16 – Bilancio

16.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro la fine del mese di aprile di ogni anno, il Comitato Direttivo procede alla formazione del Bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi ed oneri e dalla relazione di missione con l'illustrazione delle poste di bilancio, dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il tutto nelle forme e secondo le indicazioni previste dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.

16.2 Il Bilancio di esercizio, entro la fine del mese di giugno di ogni anno, è pubblicato sul sito internet della Fondazione ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei termini di legge ed è comunicato al Fondatore.

16.3 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

16.4 Il Comitato Direttivo predispone il Bilancio Sociale ai sensi delle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 entro la fine di maggio di ogni anno e lo sottopone all'Organo di Controllo che attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate. Il Bilancio Sociale, entro la fine di giugno, è pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato nei termini di legge.

Art. 18 – Revisione Legale dei Conti

18. La contabilità ed il Bilancio d'esercizio sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di una società di revisione indipendente, nominata dal Comitato Direttivo.

La revisione legale dei conti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 39/10, per quanto applicabili.

La nomina del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del codice civile e le norme di legge in materia.

F.TO: MATHIAS BASTRENTA